

ESNA-SOA

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

ANCE | VENETO


ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI PADOVA


FONDAZIONE
INGEGNERI
PADOVA



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI

SI RIPARTE DAL DECRETO

“SBLOCCA CANTIERI”

GIOVEDÌ 03 OTTOBRE 2019

PADOVA, “SALA ZAIRO”

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,


PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

PIAZZA SALVEMINI, 19

LE MODIFICHE DELL'ART. 80 LA VERIFICA DEI REQUISITI


L'art. 1, comma 20, lett. o), ha apportato talune modifiche all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, rubricato «Motivi di esclusione», con le quali:

- al **comma 2**, è stata aggiunta la previsione che resta salvo quanto statuito dall'art. 34-bis del D.lgs. 159/2011, per effetto del quale l'eventuale accoglimento di istanza di sottoporre l'operatore economico a amministrazione giudiziaria, o a controllo giudiziario, sospende gli effetti preclusivi conseguenti all'adozione di una informazione antimafia interdittiva;




- al **comma 3**, è stato precisato (sostituendo l'originaria previsione) che il precedente penale idoneo a costituire motivo di esclusione opera qualora riguardi il socio di maggioranza nell'ipotesi di Società con un numero di soci pari o inferiore a 4; è chiarito che una pena accessoria perpetua non rileva quale motivo di esclusione ove estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 c.p.;

- al **comma 5 lett. b)** è stabilito che l'operatore economico deve essere escluso anche nell'ipotesi in cui nei suoi confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, ferma l'applicazione (oltre che dell'art. 110 del Codice, già prevista) anche dell'art. 186-bis della Legge Fallimentare che disciplina il concordato preventivo con continuità aziendale;



- al **comma 5** è inserita la lett. c-quater con la quale è stato previsto, tra le cause di esclusione, un grave inadempimento commesso dall'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori accertato con Sentenza passata in giudicato;

- il **comma 10** è stato sostituito, con previsione che declina - nel caso in cui una condanna penale definitiva non fissi la pena accessoria - la durata della medesima pena;




- è stato introdotto il **comma 10-bis** che dispone periodi di esclusione dalle gare in relazione alla durata, stabilita dal comma 10, della pena accessoria quando questa non è perpetua; prevede, altresì, che ove sia adottato un provvedimento di esclusione per una delle cause di cui al comma 5, la durata dell'esclusione dai procedimenti competitivi è pari a 3 anni decorrenti dal provvedimento di esclusione, ovvero - in caso di contestazioni in giudizio - dalla data di passaggio in giudicato della Sentenza. Per il periodo necessario alla definizione del giudizio, le Stazioni Appaltanti debbono tenere conto della precedente esclusione disposta nei confronti dell'operatore economico ai fini di valutare se sussiste, o meno, il presupposto per disporre l'esclusione dalla partecipazione alla gara.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E IL PAGAMENTO DIRETTO DEI PROGETTISTI

È stato previsto dal comma 4 dell'art. 1 che, sino al 31.12.2020, le Stazioni Appaltanti possono dare corso all'affidamento delle progettazioni anche nel caso di disponibilità finanziaria limitata alle sole attività tecniche. In tal caso, le opere progettate sono considerate prioritariamente ai fini della assegnazione dei finanziamenti necessari per la loro realizzazione.

Le procedure per l'affidamento della progettazione (e anche della esecuzione dei lavori) possono essere avviate nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate ai soggetti attuatori e finalizzate all'opera.



Le opere, sia di ordinaria che straordinaria manutenzione, possono essere appaltate sulla base del progetto definitivo costituito da una Relazione Generale, dall'Elenco Prezzi Unitari, dal Computo Metrico Estimativo, dal Piano della Sicurezza e di Coordinamento. L'esecuzione può prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Non è consentito fare ricorso a tale progettazione semplificata se gli interventi di manutenzione straordinaria prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti.

Nel caso di appalto integrato, la Stazione Appaltante, per effetto della introduzione del comma 1-ter dell'art. 59, è tenuta ad indicare nei documenti di gara le modalità di corresponsione diretta al Progettista, di cui l'operatore economico si avvalga, del compenso a questo spettante ai sensi dell'offerta. Il pagamento è dovuto dopo l'approvazione del progetto.

SUBAPPALTO

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'art. 105, comma 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105 (categorie SIOS), il subappalto è indicato dalle Stazioni Appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

E' sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, e le conseguenti verifiche in gara dei subappaltatori indicati.

Permane il divieto di affidare il subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara.

L'intervento del Giudice europeo: la decisione della Corte di Giustizia U.E. Sez. V 26.09.2019 in C-63/2018, secondo cui una restrizione al ricorso del subappalto non può essere compatibile con la Direttiva 2014/24/UE, e pertanto la normativa eurounitaria «osta a una disciplina nazionale che limita (nel caso esaminato al 30%) la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi».

SOPPRESSIONE RITO "SUPERACCELERATO"

Viene soppresso il "rito superaccelerato" in materia di appalti pubblici, che obbligava i concorrenti a contestare le ammissioni degli altri operatori, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa lista, e quindi ancor prima di conoscere la graduatoria della gara.


Per effetto dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 76, il provvedimento di esclusione deve essere comunicato con avviso inviato entro 5 giorni dalla adozione del provvedimento.

È applicabile nelle procedure aperte, se prevista dal bando, l'inversione procedimentale sino al 31.12.2020 (istituto riservato agli appalti nei settori speciali).

CRISI DI IMPRESA

È stato integralmente modificato l'art. 110 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui disciplinava la posizione di operatori economici soggetti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa).


La nuova versione dell'art. 110 riprende testualmente quanto previsto dall'art. 372 del Codice della Crisi di Impresa approvato con il D.lgs. 14/2019, la cui entrata in vigore è prevista, salvo che per alcune disposizioni, per il 15.08.2020.



In via di semplificazione, la nuova disposizione prevede che:


- le Imprese in concordato non necessitano di avvalimento di requisiti di altro soggetto, potendo quindi eseguire i contratti. È riservata all'ANAC la possibilità di subordinare la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti, anche di subappalto, all'avvalimento di altro operatore ove l'impresa soggetta a procedura non sia in possesso dei requisiti aggiuntivi richiesti dalla stessa Autorità di settore.

- Il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzata all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati su autorizzazione del Giudice Delegato.



- Gli operatori economici che abbiano presentato domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi d'impresa (art. 40 D.lgs. 14/2019) debbono avvalersi dei requisiti di altro soggetto. Si applica comunque la previsione, contenuta nell'art. 95 del D.lgs. 14/2019, per cui la partecipazione alle pubbliche gare è ammessa se autorizzata dal Tribunale.

Successivamente alla adozione del decreto di ammissione, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato previo parere del Commissario Giudiziale. L'art. 95 conferma l'impossibilità di un'impresa in concordato di partecipare in A.T.I. quale mandataria (questione rimessa alla Corte Costituzionale).



È previsto il divieto per le imprese in stato di fallimento di partecipare a nuove gare, con possibilità per le stesse di continuare, esclusivamente, ad eseguire i contratti già stipulati con l'autorizzazione del giudice delegato.

E' prevista la possibilità, per imprese ammesse in concordato preventivo, di continuare a partecipare alle gare, anche senza l'avvalimento dei requisiti di altro soggetto. L'avvalimento viene, invece, richiesto nel caso in cui, tra il momento del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato e quello di deposito del decreto di ammissione alla stessa, il soggetto intenda partecipare a nuove gare. Per tale ipotesi, è prevista anche l'autorizzazione da parte del Tribunale.

Successivamente al decreto di apertura della procedura di concordato, l'autorizzazione è rilasciata dal giudice delegato.